



# COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino  
Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)  
Tel. 0122622386  
P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

Prot. data come segnatura xml

Giaglione, 29.1.2025

Al Sindaco e  
Al Segretario del  
Comune di Meana di Susa  
Alla Signora FORNIER Patrizia

OGGETTO: Autorizzazione scavalco d'ecceденza.

VISTI: il D. Lgs. n. 165/2001 e in particolare l'art 53, il D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 1, c. 557, L. n. 311/2004, il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali;

VISTA la nota acclarata al prot. n. 122/25, a mezzo della quale il Comune di MEANA DI SUSa inoltra richiesta ex art. 1, comma 557, legge 311/04 al fine di ottenere autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa del dipendente Sig.ra Patrizia FORNIER, di categoria EX d2 "Area DEI Funzionari e dell'E.Q.", oltre il normale orario di lavoro (cd. scavalco d'ecceденza), con decorrenza dal 15/01/2025 e fino al 31/12/2025 con un impegno di massimo 12 ore settimanali;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 a mente del quale "*I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

VISTI:

il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004;

il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico *part-time*;

RITENUTO di poter concedere l'autorizzazione richiesta senza che risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente in parola;

[www.comune.giaglione.to.it](http://www.comune.giaglione.to.it)  
mail: [info@comune.giaglione.to.it](mailto:info@comune.giaglione.to.it)  
Pec: [comune.giaglione@actaliscertymail.it](mailto:comune.giaglione@actaliscertymail.it)



# COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino  
Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)  
Tel. 0122622386  
P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

ATTESO che nel caso di specie:

non intercorre alcuna incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001;

l'utilizzo extra-orario del dipendente non è idoneo a compromettere il decoro e prestigio dell'Amministrazione;

Il Sindaco con mail del 29 gennaio ha espresso parere favorevole alla concessione della autorizzazione;

## AUTORIZZA

La Sig.ra FORNIER Patrizia generalizzata in atti, allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di MEANA DI SUSA, oltre il normale orario di lavoro e comunque nel limite massimo per 12 ore settimanali (in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 66/03, art. 4), dal 01.02.2025 fino al 31.12.2025, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004 (cd. scavalco d'eccezione).

## PRECISA

che la predetta attività lavorativa sarà svolta dalla dipendente al di fuori dell'orario di lavoro e senza che sia compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio;

che la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune utilizzatore è interamente a carico del Comune medesimo, così come la regolazione e la liquidazione del trattamento economico accessorio spettante, secondo quanto applicabile e previsto in merito dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali;

che il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà garantito dall'Ente utilizzatore nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

l'orario di lavoro da definire tra il dipendente e il comune utilizzatore dovrà tenere conto delle esigenze di servizio e collocarsi al di fuori dell'orario di lavoro ordinario del dipendente presso questo Comune.

## RICHIEDE

ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, che entro 15 giorni dall'erogazione del compenso conseguente all'attività assentita, il comune utilizzatore, come per legge è tenuto a dare comunicazione a questa Amministrazione dell'ammontare dello stesso al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 53 d.lgs. 165/2001, connessi alla rilevazione annuale dell'anagrafe delle prestazioni.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria si occuperà degli adempimenti relativi alla rilevazione della suddetta anagrafe delle prestazioni, ed il sottoscritto aggiornerà la relativa sezione dell'Amministrazione trasparente.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Livio Sigot